

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2017, n. 38-5757

L.r. n. 24/2016, art 19. Integrazioni alla D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017. Attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani. Approvazione di criteri per la predisposizione di un programma di finanziamento agli enti locali - anni 2017-2019.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

con deliberazione di Giunta regionale n. 85-5516 del 3 agosto 2017, in attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani, è stato avviato un programma triennale di finanziamento, per gli anni 2017-2019, a valere sulle somme derivanti dall'art 19 l.r. n. 24/2016, a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani; il programma di finanziamento è finalizzato a sostenere progetti che consentono di incrementare la raccolta differenziata e di diminuire il quantitativo procapite di rifiuto indifferenziato residuo prodotto al fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi della pianificazione regionale in materia. Le risorse destinate a tal fine sono pari ad Euro 9.000.000,00 di cui il 40% riservato al Consorzio di bacino 18 di Torino per l'attuazione di interventi che prevedano, come prioritario, il passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare dei rifiuti per almeno 50.000 abitanti;

con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha altresì stabilito priorità d'intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali, demandando alla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio la definizione e gestione del programma triennale di finanziamento;

riguardo alla riserva a favore del Consorzio di Bacino 18 di Torino la Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio ha provveduto ad avviare il procedimento relativo alla Proposta di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino - Consorzio di Bacino 18 finalizzato all'incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti urbani, con un importo finanziario a carico della Regione di Euro 3.600.000,00 per il triennio 2017-2019. L'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul BUR n. 30 del 27 luglio 2017;

al fine di avviare il programma di finanziamento anche per gli altri Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani, in data 14 settembre 2017 si è tenuto presso la sede della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio un incontro con i suddetti Consorzi per una condivisione delle finalità ed un confronto sulle modalità idonee a garantire un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse sopra evidenziate, in coerenza con le priorità stabilite dalla programmazione regionale;

nel corso dell'incontro con i Consorzi è emersa la necessità – in particolare per l'azione denominata al relativa alla riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti – di introdurre elementi di chiarezza nel definire con puntualità quali siano le azioni finanziabili che, a fronte di quanto già previsto in sede contrattuale a carico del gestore del servizio pubblico, costituiscano effettive migliorie a favore delle utenze servite o della collettività, ovvero rappresentino un'anticipazione nei tempi previsti per il raggiungimento di obiettivi previsti dalle politiche ambientali regionali, non solo in materia di gestione dei rifiuti;

a questo proposito risultano di particolare rilievo gli obiettivi delle politiche di qualità dell'aria in merito alla riduzione delle emissioni di PM10 e NO2, anche in considerazione dell'attivazione di azioni a livello di bacino padano volte a superare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea;

a tale proposito la Giunta Regionale, con deliberazione n. 22-5139 del 5 giugno 2017, ha approvato lo schema di Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, ai sensi della L. 88/2009; l'Accordo, sottoscritto dal Presidente regionale il 9 giugno scorso, prevede criteri, modalità e tempi per ridurre drasticamente le emissioni di PM10 e NO₂ nei territori interessati;

pertanto, ad integrazione di quanto già stabilito al settimo capoverso delle premesse - punto a) della D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017, si ritiene di disporre - quale ulteriore criterio di finanziabilità degli interventi - che i progetti presentati consentano al territorio interessato, nel triennio 2017-2019, di incrementare la qualità ambientale dei servizi resi agli utenti. A tal fine il contributo regionale deve concretizzarsi in una o più delle seguenti ulteriori azioni:

- incremento degli abitanti/utenze servite o incremento dei servizi resi, con costi di investimento a carico del gestore del servizio pubblico;
- miglioramento delle prestazioni ambientali in riferimento alla qualità dell'aria;
- anticipazione dei tempi di attivazione di progetti territoriali già previsti dai contratti di servizio e conformi alle azioni definite dalla D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017.

Inoltre al fine di ottimizzare le risorse regionali a livello territoriale, tenuto conto della disponibilità finanziaria regionale, della progettualità in corso di redazione da parte dei Consorzi di bacino e degli interventi di ormai imminente realizzazione già previsti da contratti di servizio in essere, si ritiene di integrare il punto b2) del settimo capoverso delle premesse alla D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 prevedendo che l'entità del contributo regionale sia:

- non superiore a 50,00 Euro/abitante e con un ammontare complessivo non superiore a 1.500.000,00 Euro per ogni singolo progetto relativo alla riorganizzazione dei servizi di raccolta (azione denominata a.1);
- non superiore a 500.000,00 Euro per ogni singolo progetto relativo alla realizzazione e/o adeguamento di centro di raccolta rifiuti (azione denominata a.4);

Infine si ritiene opportuno riapprovare, come riportate in allegato al presente provvedimento, le indicazioni in merito a priorità d'intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali cui la Direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio deve attenersi per la definizione e gestione del programma di finanziamento avviato con la D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017.

Tutto ciò premesso;

vista la legge regionale n. 24/2002 *“Norme per la gestione dei rifiuti”*;

vista la legge regionale n. 7/2012 *“Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”*;

vista la D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 *“Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione”*;

vista la legge regionale n. 23/2008 *“Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”*;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

vista la legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 “*Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie*”;

vista la legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “*Bilancio di previsione finanziario 2017-2019*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

verificato che gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente provvedimento trovano copertura negli stanziamenti di cui alla corretta Missione 09, Programma 03 Rifiuti, come già previsto dalla D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017;

la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge,

delibera

- di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, le indicazioni relative a priorità d'intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, con le seguenti disposizioni:
 1. al settimo capoverso delle premesse, dopo il punto a.4, sono aggiunte le seguenti parole:

“I progetti presentati devono consentire al territorio interessato di incrementare, nel triennio 2017-2019, la qualità ambientale dei servizi resi agli utenti. A tal fine il contributo regionale deve concretizzarsi in una o più delle seguenti ulteriori azioni:

 - incremento degli abitanti/utenze servite o incremento dei servizi resi, con costi di investimento a carico del gestore del servizio pubblico;
 - miglioramento delle prestazioni ambientali in riferimento alla qualità dell’aria;
 - anticipazione dei tempi di attivazione di progetti territoriali già previsti dai contratti di servizio e conformi alle azioni definite dalla D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017.
 2. al settimo capoverso delle premesse, alla fine del punto b.2) sono aggiunte le seguenti parole “inoltre, per ogni singolo progetto relativo all’azione n. a.1, l’entità del contributo regionale non dovrà essere superiore a 50,00 Euro/abitante e con un ammontare complessivo non superiore a 1.500.000,00 Euro, mentre per ogni singolo progetto relativo all’azione n. a.4 non dovrà essere superiore a 500.000,00 Euro;”;
- di riapprovare, come integrate con il presente provvedimento, le indicazioni dettate dalla D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 in merito a priorità d'intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali cui la Direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio deve attenersi per la definizione e gestione del programma triennale di finanziamento a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani. Tali indicazioni sono riportate in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, trovano copertura negli stanziamenti di cui alla corretta Missione 09, Programma 03 Rifiuti, come già previsto dalla D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

(omissis)

Allegato

Attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani. Indicazioni in merito a priorità d'intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali per la predisposizione di un programma di finanziamento a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti – anni 2017-2019.

a) Interventi ammissibili a finanziamento e relative priorità:

Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti relativi alle azioni di seguito elencate in ordine di priorità:

- a.1) riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare almeno per i rifiuti indifferenziati residuali, la frazione organica ed i rifiuti di carta e cartone, secondo il modello organizzativo definito dal capitolo 8.3.2 del Piano e dal d.m. Ambiente 17 dicembre 2013 di approvazione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- a.2) gestione in loco della frazione organica in sostituzione del servizio di raccolta per territori a bassa presenza abitativa (inferiore a 5.000 abitanti) o caratterizzate da morfologia disagiata; sono compresi in tale azione progetti di compostaggio di comunità ex d.m. Ambiente 29 dicembre 2016 e progetti di compostaggio di prossimità ex art 214 comma 7bis d.lgs. n. 152/2006;
- a.3) misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo per l'applicazione della tariffazione commisurata al servizio reso, secondo i criteri approvati dal d.m. Ambiente 20 aprile 2017 e da successive disposizioni regionali;
- a.4) realizzazione o ampliamento e adeguamento di centri di raccolta rifiuti a servizio di un bacino di utenza – comunale o sovracomunale - di almeno 5.000 abitanti, a completamento dei servizi di raccolta domiciliare o, esclusivamente per i territori montani, ad integrazione del sistema integrato di raccolta dei rifiuti.

I progetti presentati devono consentire al territorio interessato di incrementare, nel triennio 2017-2019, la qualità ambientale dei servizi resi agli utenti. A tal fine il contributo regionale deve concretizzarsi in una o più delle seguenti ulteriori azioni:

- incremento degli abitanti/utenze servite o incremento dei servizi resi, con costi di investimento a carico del gestore del servizio pubblico;
- miglioramento delle prestazioni ambientali in riferimento alla qualità dell'aria;
- anticipazione dei tempi di attivazione di progetti territoriali già previsti dai contratti di servizio e conformi alle azioni definite dalla D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017.

La valutazione dei progetti di ciascuna azione sopra elencata dovrà essere effettuata considerando prioritari i progetti relativi all'attivazione di nuovi servizi/iniziative, in secondo luogo progetti relativi all'implementazione di servizi/iniziative già in corso ed in ultimo i progetti per il mantenimento di servizi/iniziative già in corso. I progetti relativi alla realizzazione di nuovi centri di raccolta rifiuti sono prioritari rispetto a quelli per l'ampliamento o adeguamento di centri di raccolta già realizzati.

A parità di punteggio rispetto ai precedenti criteri, per i progetti relativi alle azioni a.1 e a.3 è data priorità a quelli la cui realizzazione comporterà una maggiore riduzione procapite della produzione di rifiuti totali e del rifiuto indifferenziato residuo; per quelli relativi all'azione a.2 è data priorità ai progetti a servizio di territori montani e collinari.

In caso di ulteriore parità è data priorità di finanziamento ai progetti sulla base dei tempi di cantierabilità, fermo restando che tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro il 30 novembre 2019.

In caso di ulteriore parità è data priorità di finanziamento ai soggetti proponenti che garantiscono il cofinanziamento maggiore.

b) Criteri di utilizzo delle risorse regionali:

- b.1) sono ammissibili a finanziamento spese di investimento per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di opere necessarie all'attuazione delle azioni prioritarie. Sono altresì

ammissibili spese di gestione, con un limite massimo del 10% delle spese di investimento, purchè strettamente pertinenti e necessarie all'attuazione del progetto;

- b.2) la copertura finanziaria regionale non dovrà essere superiore al 90% della spesa ammissibile per gli interventi prioritari di cui ai n. a.1, a.2 e a.3 e non superiore al 70% per gli interventi di cui al n. a.4; inoltre, per ogni singolo progetto relativo all'azione n. a1, l'entità del contributo regionale non dovrà essere superiore a 50,00 Euro/abitate e con un ammontare complessivo non superiore a 1.500.000,00 Euro, mentre per ogni singolo progetto relativo all'azione n. a.4 non dovrà essere superiore a 500.000,00 Euro;
- b.3) sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a partire dal 1 luglio 2017, a condizione che siano effettuate nell'ambito del progetto complessivo oggetto di finanziamento;

c) Modalità di utilizzo delle risorse regionali:

Sulla base dei criteri sopra esposti la Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio provvede alla definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze di finanziamento e opererà nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- c.1) tra le candidature pervenute saranno individuati i progetti ammissibili a finanziamento e, sulla base dei criteri di priorità come definiti alla lett a), quelli finanziabili;
- c.2) per la realizzazione dei progetti finanziabili relativi alle azioni a.1 e a.4 la Regione stipula un Accordo di Programma con il Consorzio di bacino proponente, in qualità di soggetto beneficiario e attuatore dell'Accordo. Per la realizzazione dei progetti finanziabili relativi alle azioni a.2 e a.3 la Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio adotterà il provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto e assegnazione del finanziamento;
- c.3) per l'attuazione del progetto il beneficiario può avvalersi della società affidataria del servizio di raccolta rifiuti;
- c.4) l'erogazione del finanziamento regionale sarà effettuata tramite liquidazione di un primo acconto, fino al 49% dell'importo della quota regionale, alla stipula dell'Accordo di Programma o contestualmente all'adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto e assegnazione del finanziamento; successivi acconti, sino ad un massimo del 90% dell'importo della quota regionale, saranno liquidati a seguito dell'avvenuta attestazione, con provvedimento amministrativo del soggetto beneficiario, dell'utilizzo del primo acconto e sulla base di una relazione attestante l'avanzamento della realizzazione degli interventi e della relativa spesa; il saldo della quota regionale sarà erogato ad avvenuta realizzazione degli interventi attestata con provvedimento amministrativo del soggetto beneficiario, corredata dalla rendicontazione delle spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento e dalla documentazione amministrativa e contabile prevista dalla normativa vigente;
- c.5) a garanzia del mantenimento degli impegni assunti dal soggetto beneficiario, è prevista la revoca in caso di inadempienza non dovuta a cause di forza maggiore con restituzione delle risorse regionali già trasferite;
- c.6) il soggetto beneficiario deve dare evidenza che i progetti sono realizzati con il sostegno finanziario della Regione Piemonte.